

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 2016, n. 14

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018

INDICE

Capo I - *Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione*

Art. 1 - *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata*

Art. 2 - *Variazioni allo stato di previsione della spesa*

Art. 3 - *Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011*

Art. 4 - *Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

Art. 5 - *Modalità di ripiano del maggiore disavanzo determinato dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi*

Art. 6 - *Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale*

Art. 7 - *Disposizioni correlate all'ordinamento finanziario del Trentino - Alto Adige*

Capo II - *Modificazioni di leggi provinciali*

Art. 8 - *Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

Art. 9 - *Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013), e altre disposizioni in materia di spesa per il personale provinciale*

Art. 10 - *Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)*

Art. 11 - *Integrazione dell'articolo 41 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)*

Art. 12 - *Integrazioni dell'articolo 94 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

Art. 13 - *Modificazione dell'articolo 56 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), e disposizioni transitorie connesse alla medesima legge*

Art. 14 - *Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006)*

Art. 15 - *Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

Art. 16 - *Modificazione dell'articolo 51 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 17 - *Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009)*

Art. 18 - *Personale educativo e scolastico degli enti locali*

Capo III - *Disposizioni finali*

Art. 19 - *Entrata in vigore*

Tabella A - *Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 (articolo 4)*

Tabella B - *Copertura degli oneri (articolo 4)*

Tabella C - *Finanza locale (articolo 4)*

Allegato - *Assestamento del bilancio di previsione 2016-2018 (articoli 1, 2, 3 e 6)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 1

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 22, sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2016 - 2018".

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2016: in termini di competenza + 69.588.856,51 euro e in termini di cassa + 119.640.312,96 euro;
- b) anno 2017: in termini di competenza + 27.543.198,72 euro;
- c) anno 2018: in termini di competenza + 25.411.351,63 euro.

Art. 2

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018, di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 22 del 2015, sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2016 - 2018".

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2016: in termini di competenza + 69.588.856,51 euro e in termini di cassa + 1.019.640.312,96 euro;
- b) anno 2017: in termini di competenza + 27.543.198,72 euro;
- c) anno 2018: in termini di competenza + 25.411.351,63 euro.

Art. 3

Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. In relazione alle variazioni apportate dagli articoli 1 e 2 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2016 - 2018", previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per

quanto modificati.

Art. 4

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.

3. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella C.

Art. 5

Modalità di ripiano del maggiore disavanzo determinato dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi

1. Il ripiano del maggiore disavanzo al 1° gennaio 2016, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015 (Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011), è disposto in n. 30 esercizi a quote annue costanti di 11.709.034,01 euro a partire dal 2016.

2. Le quote di ripiano del maggiore disavanzo di cui al comma 1 sono finanziate con le maggiori risorse che si rendono disponibili in ciascun esercizio a seguito della reimputazione dei residui attivi a cui non corrispondono residui passivi reimputati agli esercizi successivi, con le entrate a libera destinazione e le economie sui capitoli di spesa finanziate con entrate di libera destinazione.

3. Le maggiori risorse che si rendono disponibili in ciascun esercizio a seguito della reimputazione dei residui attivi a cui non corrispondono residui passivi reimputati agli esercizi successivi concorrono per l'intero importo alla riduzione del maggiore disavanzo fino al completo recupero dello stesso.

Art. 6

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi, risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti del bilancio sono riportate nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2016 - 2018".

Art. 7

Disposizioni correlate all'ordinamento finanziario del Trentino - Alto Adige

1. In conformità all'accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, recepito dall'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, in coerenza con la disciplina concernente l'eshaustività dei concorsi agli obiettivi di finanza pubblica, sia in termini di indebitamento netto che di saldo netto da finanziare, posti a carico del sistema territoriale provinciale integrato di cui all'articolo 79, comma 4, dello Statuto, gli enti territoriali compresi nel predetto sistema considerano, ai fini dell'equilibrio dei bilanci, l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.

Capo II

Modificazioni di leggi provinciali

Art. 8

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Nel comma 5 dell'articolo 22 bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "La commissione esaminatrice dei concorsi è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta dal dirigente del dipartimento competente in materia di personale, che la presiede, da un componente del nucleo di valutazione dei dirigenti e da tre persone particolarmente qualificate, esperte in organizzazione del lavoro, management e pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "La commissione esaminatrice dei concorsi è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta dal dirigente del dipartimento competente in materia di personale - o da altro dirigente nominato su proposta di quest'ultimo -, che la presiede, da un componente del nucleo di valutazione dei dirigenti e da tre persone particolarmente qualificate, esperte nelle materie oggetto d'esame, che non ricoprano cariche politiche".

2. Al comma 1 dell'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "relativo all'incarico già conferitogli." sono inserite le seguenti: "Una volta avviate le procedure per l'individuazione degli incaricati, l'incarico può essere mantenuto anche per l'ulteriore periodo necessario per il completamento di queste procedure e per la conseguente assegnazione dell'incarico.";
- b) dopo le parole: "per ragioni motivatamente espresse nell'atto di incarico" sono inserite le seguenti: "ed entro i limiti di durata previsti da questo comma".

3. Il comma 2 si applica anche agli incarichi di sostituzione provvisoria di dirigente di servizio e di responsabile di ufficio assegnati ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e dall'articolo 42, comma 5, della legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015).

Art. 9

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013), e altre disposizioni in materia di spesa per il personale provinciale

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera a) le parole: "204.083.250 euro" sono sostituite dalle seguenti: "204.830.186 euro";
- b) nella lettera b) le parole: "203.685.380 euro" sono sostituite dalle seguenti: "203.740.526 euro";
- c) nella lettera c) le parole: "201.724.035 euro" sono sostituite dalle seguenti: "201.779.181 euro".

2. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: "477.245.550 euro" sono sostituite dalle seguenti: "476.664.950 euro".

3. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "è determinato" sono inserite le seguenti: ", in aggiunta a quanto già stanziato in bilancio per il finanziamento dell'indennità di vacanza contrattuale,";
- b) le parole: "43.811.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "46.811.000 euro";
- c) le parole: "52.631.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "55.631.000 euro".

4. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) 46.811.000 euro per l'anno 2016;"

- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) 55.631.000 euro per l'anno 2017."

5. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "definiti dalla Giunta provinciale," sono inserite le seguenti: "per l'assunzione, nel rispetto dei contingenti previsti dalla normativa vigente, di un massimo di due responsabili d'ufficio,";
- b) le parole: "pari a 450.000 euro per l'anno 2016, a 900.000 euro per l'anno 2017 e a 1.500.000 euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 1.500.000 euro per l'anno 2017".

6. Per l'anno 2016, al personale con qualifica forestale appartenente al corpo forestale provinciale e al personale appartenente al corpo permanente provinciale dei vigili del fuoco, escluso il personale con qualifica di pilota di elicottero, di dirigente e di direttore, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), alle condizioni previste e disciplinate dal primo e secondo periodo di quest'ultimo comma.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede con le integrazioni di stanziamento disposte con il presente assestamento sulla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 1 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi al 2018 la relativa spesa è stanziata con i rispettivi bilanci di previsione.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6, stimati nell'importo di 409.000 euro per il 2016 e di 152.710 euro dal 2017, si provvede con le integrazioni di stanziamento disposte con il presente assestamento sulla missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (risorse umane), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi al 2018 la relativa spesa è stanziata con i rispettivi bilanci

di previsione.

Art. 10

Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è sostituita dalla seguente:

"b) monitoraggio dell'offerta turistica provinciale con differenziata attività di verifica del relativo andamento nei diversi ambiti turistici ed analisi dei mercati di riferimento;"

2. Al comma 1 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "notti di soggiorno consecutive presso la medesima struttura, comunque non inferiore alle dieci, per le quali è dovuta l'imposta" sono inserite le seguenti: "; il regolamento può prevedere modalità particolari di computo di questo periodo con riferimento a soggiorni ripetuti che s'interrompono nel fine settimana";

b) le parole: "e negli alloggi previsti rispettivamente dall'articolo 30, comma 1, lettera d), e dall'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)" sono sostituite dalle seguenti: "previste dall'articolo 30, comma 1, lettera d), della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)";

c) le parole: "questi alloggi e strutture sono concessi in locazione al turista, indipendentemente dall'effettiva fruizione dell'alloggio" sono sostituite dalle seguenti: "queste strutture sono concesse in locazione al turista, indipendentemente dall'effettiva fruizione della struttura";

d) dopo le parole: "articolo 4, comma 8," sono inserite le seguenti: "e dell'articolo 5, comma 2,".

3. La lettera a) bis del comma 4 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è abrogata.

4. Dopo l'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

"Art. 16 ter

Imposta provinciale dovuta dai soggetti che concedono in locazione alloggi per uso turistico

1. Per gli alloggi per uso turistico individuati dall'articolo 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, i soggetti che concedono in locazione per uso turistico case o appartamenti sono tenuti al versamento di un'imposta provinciale stabilita nella misura forfettaria compresa tra 20 e 50 euro per ciascun posto letto e per ciascun anno solare, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 16 bis, comma 9.

2. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 16 bis.

3. Le disposizioni regolamentari per l'attuazione di quest'articolo entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione."

5. L'imposta prevista dall'articolo 16 ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017; fino a questa data, per gli alloggi indicati dall'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002) e con riferimento ai giorni di durata dei contratti di locazione maturati fino al 31 dicembre 2016, continua ad applicarsi l'imposta prevista dall'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. Il medesimo articolo e le relative disposizioni regolamentari continuano ad applicarsi con riguardo agli obblighi di versamento, di comunicazione, di riversamento e di rendicontazione dell'imposta di soggiorno relativa all'anno 2016, fermo restando che per l'imposta riferita al periodo 1 maggio - 31 dicembre

2016, il soggetto che concede in locazione l'alloggio ad uso turistico presenta un'unica comunicazione entro il 16 gennaio 2017 e ne dispone il riversamento entro il giorno 16 del mese successivo.

Art. 11

Integrazione dell'articolo 41 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

1. Nel comma 2 dell'articolo 41 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: "concedere i contributi" sono inserite le seguenti: "per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2016,".

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 2 (spese in conto capitale).

Art. 12

Integrazioni dell'articolo 94 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. Nel comma 2 dell'articolo 94 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "entro un periodo massimo di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro un periodo massimo di dieci anni".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 94 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"5 bis. Per gli anni 2016 e 2017 la disciplina del funzionario delegato già prevista dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), ancorché abrogata, continua ad applicarsi per l'attuazione di questo capo."

Art. 13

Modificazione dell'articolo 56 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), e disposizioni transitorie connesse alla medesima legge

1. Nel comma 6 ter dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016".

2. Gli incarichi previsti dall'articolo 31 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, ricoperti in regime di proroga alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza prima del 31 dicembre 2016, possono essere prorogati fino a quest'ultima data, senza alcuna modifica delle condizioni giuridico-economiche.

Art. 14

Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Il comma 12 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 è sostituito dal seguente:

"12. Nell'anno 2016, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato di collaboratori scolastici - categoria A -, per la copertura dei fabbisogni di assunzioni, la Provincia bandisce un concorso per

titoli con le modalità e i criteri previsti dall'articolo 27 bis del decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg, concernente "Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)".

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

Art. 15

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "da sette componenti" sono sostituite dalle seguenti: "da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sette".

Art. 16

Modificazione dell'articolo 51 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979

1. Il comma 2 dell'articolo 51 della legge provinciale n. 18 del 2015 è abrogato.

Art. 17

Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009)

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale n. 2 del 2009, n. 2 dopo le parole: "anno scolastico 2014-2015" sono inserite le seguenti: "e fino a un massimo di ulteriori 150 unità a valere dall'anno scolastico 2016-2017".

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

Art. 18

Personale educativo e scolastico degli enti locali

1. In relazione a quanto previsto per l'ordinamento statale dal comma 228 ter dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli enti locali, nell'attuare le facoltà assunzionali per il personale educativo e scolastico, negli anni 2016, 2017 e 2018 possono applicare il comma 228 ter dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 per quanto concerne le procedure di stabilizzazione ivi previste nel rispetto dei limiti assunzionali fissati dalla normativa provinciale vigente.

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

Capo III
Disposizioni finali

Art. 19
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 5 agosto 2016

IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Alessandro Olivi

Tabella B
Copertura degli oneri (articolo 4)

(in migliaia di euro)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>1. Oneri complessivi da coprire:</u>				
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	104.242	18.443	30.489	41.541
Articolo 4 (Nuove autorizzazioni di spesa) (vedi totale 1 della tabella A)	104.242	18.443	30.489	41.541
TOTALE ONERI DA COPRIRE	104.242	18.443	30.489	41.541

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>2. Mezzi di copertura:</u>				
RIDUZIONI DI SPESE	56.774	7.724	5.597	6.079
Articolo 4 (Riduzioni autorizzazioni di spesa) (vedi totale 2 della tabella A)	56.774	7.724	5.597	6.079
QUOTA MAGGIORI ENTRATE	47.468	10.719	24.892	35.462
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	104.242	18.443	30.489	41.541

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia

Tabella C
Finanza locale (articolo 4)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
SPESE CORRENTI			
a) trasferimenti destinati a spese di funzionamento e di gestione dei servizi	242.086.000	237.430.000	233.944.000
b) interventi d'informatizzazione in favore dei comuni	301.000	295.000	289.000
TOTALE SPESE CORRENTI	242.387.000	237.725.000	234.233.000
SPESE IN CONTO CAPITALE			
c) fondo per gli investimenti programmati dei comuni			
1) in conto capitale	53.660.200	12.500.000	53.766.500
2) in conto annualità	43.700.182	53.668.559	58.768.559
d) fondo strategico territoriale/fondo unico territoriale			
1) in conto capitale			
2) in conto annualità	71.303.291	70.307.184	50.170.204
e) assegnazioni a Cassa del Trentino s.p.a. per l'estinzione di mutui	6.491.377	6.491.377	
f) fondo ammortamento mutui	780.883	450.867	
g) progetto connettività a banda larga	1.000.000	1.000.000	
h) interventi anticrisi			
1) in conto capitale (interventi di manutenzione ambientale)			
2) in conto annualità	542.880	542.880	542.880
i) fondo sviluppo locale	2.260.778	3.616.037	4.524.083
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	179.739.591	148.576.904	167.772.226
TOTALE COMPLESSIVO	422.126.591	386.301.904	402.005.226